

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 20 febbraio 2019, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra l'ACI e l'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, finalizzato alla realizzazione di iniziative congiunte per la promozione dell'immagine e delle risorse turistiche del Paese, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990; vista la deliberazione adottata nella seduta del 27 luglio 2021, con la quale è stato approvato il “*Progetto Turismo - Valorizzazione e promozione dei ‘Turismi’ per ripartire*”, che definisce un modello nazionale di turismo di prossimità, articolato in progetti strategici ed itinerari per una ripresa turistica diffusa fruibili prevalentemente attraverso percorsi automobilistici, da sottoporre alle competenti Amministrazioni ai fini della valorizzazione e della promozione unitaria delle risorse turistiche e culturali del Paese, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dai fondi strutturali europei 2021-2027; vista la nota a firma congiunta della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo e della Struttura Progetti Comunitari Automotive e per il Turismo del 13 settembre 2021, con la quale viene sottoposta all'autorizzazione del Comitato Esecutivo la stipula di un *Addendum* al citato Protocollo d'intesa; tenuto conto che detto *Addendum* prevede in particolare talune modifiche al testo dell'Accordo, finalizzate ad adeguarne le previsioni al mutato assetto organizzativo dell'ENIT conseguente all'entrata in vigore del Decreto del Ministro del Turismo n. 866 del 17 giugno 2021 e alla sopravvenuta approvazione del nuovo Statuto dell'Agenzia, ed introduce una disciplina di maggiore dettaglio in materia di governo delle attività, di relazioni fra le parti e di rendicontazione economica; considerato che dette modifiche appaiono funzionali alla migliore gestione ed operatività del Protocollo d'intesa, anche nel quadro dell'attuazione delle iniziative previste dal richiamato “*Progetto Turismo*” e, in generale, del Piano nazionale di ripresa e resilienza; visto lo schema di atto all'uopo predisposto ed il relativo allegato tecnico; preso atto del parere favorevole al riguardo espresso dall'Avvocatura dell'Ente; **autorizza** la stipula di un *Addendum* al vigente Protocollo d'intesa con l'ENIT di cui alla deliberazione adottata nella seduta del 20 febbraio 2019, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo e la Struttura Progetti Comunitari Automotive e per il

Turismo sono incaricate, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

ADDENDUM AL PROTOCOLLO D'INTESA

dell'11 luglio 2019

TRA

ENIT — Agenzia Nazionale del Turismo, con sede legale a Roma, Via Marghera 2/6, C.F. 01591590581, P. IVA 01008391003, in persona del Dr. Giorgio Palmucci, Presidente dell'Ente, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, di seguito denominata "ENIT"

E

ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, con sede legale a Roma, via Marsala 8, C.F. 00493410583, P. IVA 00907501001, in persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Ente, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, di seguito denominato "ACI"

definite congiuntamente "le Parti" e singolarmente "la Parte"

Tenuto conto dell'intensa attività che dovrà essere avviata per la ripresa economica della filiera del turismo che risulta essere tra quelle maggiormente colpite dalla pandemia Covid-19, e soprattutto in considerazione della necessità, tra l'altro, di dare immediata risposta alla realizzazione di quanto indicato nel PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede un ampio programma di misure di ristrutturazione degli asset chiave del settore.

Considerate le mutate condizioni organizzative dell'ENIT che in data 21 luglio 2021 ha provveduto ad approvare il proprio Statuto e che hanno comportato tra l'altro, con D.M. nr.866 del 17/06/2021 del Ministro del Turismo, la nomina dell'Amministratore delegato e del componente del Consiglio di amministrazione di ENIT su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Fatte salve tutte le attività che sulla base della collaborazione attivata con il Protocollo d'intesa sono state concordate, realizzate e/o in fase di completamento.

Considerato che l'ACI ha già in essere molteplici accordi con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15, comma I, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii afferenti ad attività analoghe o simili a quelle oggetto del presente accordo, quali, tra l'altro, con: il Ministero dell'istruzione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Segretariato Generale della Difesa, InvestItalia, la Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricata di coordinare le politiche intergovernative in materia di investimenti pubblici e privati, il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET), il Comando generale dei Carabinieri ed il MIBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo attraverso il quale è stato instaurato un rapporto di cooperazione per lo svolgimento in comune delle attività previste nell'ambito del Piano Operativo "Cultura e Turismo".

Considerato altresì che il Comitato esecutivo dell'ACI, nella riunione del 27 luglio 2021, ha approvato il c.d. "Progetto Turismo – Valorizzazione e promozione dei "Turismi" per ripartire". Tale iniziativa definisce un modello nazionale di turismo di prossimità, supportato da una piattaforma digitale, articolato in progetti strategici ed in itinerari, per una ripresa diffusa.

Si ritiene opportuno procedere alle seguenti modifiche ed integrazioni:

prima del "Premesso che" aggiungere



PRESO ATTO CHE:

1. le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma I, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
3. la rilevanza di tale profilo funzionale era già stata evidenziata nel 1987 dal Consiglio di Stato – C.d.S., Ad. Gen., n. 7/87 – che aveva definito tali accordi, in quanto "...ciascuna amministrazione autolimita ... la propria discrezionalità in vista di ottenere che la sua competenza si sviluppi in armonia con quelle parallele";
4. la Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, n. 244 del 21.3.2003 - ha ritenuto che "gli accordi fra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 15 della l. 241 del 1990 costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, pertanto, per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice";
5. la collaborazione tra enti pubblici ex art. 15 della legge n. 241/ 1990 consiste in un'effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l'adempimento di funzioni pubbliche comuni, delegate per legge, atteso che svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo, svolto esclusivamente da autorità pubbliche, con un'attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3861 del 13 settembre 2016);

PRESO ATTO, inoltre, CHE:

1. il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), all'art. 5, comma 6, con disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C-386/11 e C-352/12), prevede l'esclusione dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici degli accordi che stabiliscono o realizzano una cooperazione, tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
2. in particolare la norma sopra citata prevede che agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche non si applichino le previsioni del codice purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
3. intanto un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
4. con la Risposta n. 532/2021 dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello ad oggetto "Trattamento fiscale applicabile alle somme erogate in attuazione di un accordo di collaborazione

stipulato ex art 15, d.lgs n. 241 del 1990 - IVA - Articolo 3 del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633", è stato ulteriormente chiarito quando un contributo assume rilevanza ai fini IVA, in caso di accordi di cooperazione orizzontale tra Enti pubblici.

ART.2 – OGGETTO

1. al 4° capoverso espungere le parole: *...a supporto dell'attività di promozione turistica,...*;
2. il punto 2. si intende espunto.

ART.3 – IMPEGNI DELLE PARTI

1. il punto 1. si intende riformulato nel modo seguente: *Le Parti convengono che le attività istituzionali dei due Enti vedono una stretta convergenza di obiettivi strategici e specifici e che l'attivazione di una collaborazione per il compimento di una cooperazione orizzontale potrà permettere la creazione di sinergie nelle attività di interesse comune per un più rapido raggiungimento dell'interesse pubblico anche in considerazione della presenza capillare dell'ACI sull'intero territorio nazionale. Collaborare, condividere i propri Know-how, le proprie risorse e i propri strumenti permetterà di utilizzare le abilità delle Parti per ottenere un più efficace raggiungimento degli scopi indicati nel precedente art. 2., e soprattutto una quanto più rapida ripresa del settore turistico.*
2. al punto 5. espungere le parole: *...connesse alla promozione delle risorse turistiche dell'Italia e dei rispettivi servizi;*
3. il punto 6. si intende riformulato nel modo seguente: *L'ENIT e l'ACI, nell'ambito della collaborazione per la gestione delle procedure per l'adesione ai progetti europei e l'accesso ai fondi strutturali in materia di promozione turistica stabiliscono di condividere la medesima sede a Bruxelles.*

ART.5 – TAVOLO DI COORDINAMENTO

L'art.5 si intende riformulato nel modo seguente:

Art. 5 Referenti

1. per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
per l'ENIT, l'Amministratore Delegato o un suo delegato;
per l'ACI, il Segretario Generale o un suo delegato;
2. Le Parti potranno avvalersi delle strutture dirette ed indirette dei rispettivi Enti.

ART.6 – COMUNICAZIONI

1. L'articolo 6 si intende espunto



ART.7 - DURATA

1. al punto 1. dopo le parole: ... data della sottoscrizione, aggiungere le seguenti parole: ... *del presente emendamento, nei termini di legge;*

ART. 10 – Risorse economiche

1. il punto 3. si intende riformulato nel modo seguente: Eventuali costi relativi alle attività e alle iniziative previste nella presente Convenzione sono disciplinati come indicato nell'Allegato 1 che è parte integrante del presente atto.

Il presente "Addendum" con l'Allegato tecnico viene sottoscritto dalle parti e si perfeziona, mediante scambio con posta elettronica certificata.

Per ENIT – Il Presidente dott. Giorgio Palmucci

Per ACI – Il Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani

Vincenzo Leanza

Firmato il 13/09/2021

ALLEGATO TECNICO

all'Addendum al Protocollo d'Intesa

dell'11 luglio 2019

tra

ENIT Agenzia Nazionale del Turismo

e

ACI Automobile Club d'Italia

STRUTTURA TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA PROMOZIONE DEL
SETTORE TURISTICO



1. PREMESSA

Il presente allegato tecnico che forma parte integrante dell'Addendum al Protocollo d'intesa sottoscritto l'11 luglio 2019 tra l'ENIT Agenzia Nazionale del Turismo e l'ACI l'Automobile Club d'Italia, descrive sinteticamente le modalità organizzative e le risorse impiegate per profilo e per giornate coinvolte, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2 del Protocollo.

Così come specificato nel Protocollo d'intesa il contesto attuale richiede un potenziamento operativo da attuare attraverso un'azione sinergica tra l'ENIT e l'ACI per la realizzazione di attività di interesse comune con la finalità di un più rapido raggiungimento dell'interesse pubblico.

Per quanto concerne le modalità organizzative, l'impianto individuato si caratterizza in particolare per la capacità di adattarsi velocemente alle sollecitazioni provenienti dal contesto istituzionale e anche da altre istituzioni nazionali ed europee, integrandosi, senza sovrapporsi, alla struttura delle Parti, in un approccio di condivisione e collaborazione.

2. Il modello organizzativo per il governo delle attività

Per la realizzazione delle attività di supporto, si prevede l'utilizzo da parte dell'ENIT e dell'ACI di un modello operativo tale da riuscire a presidiare in modo efficiente tutti gli aspetti relativi all'attuazione.

Il Gruppo di Lavoro si articola secondo una struttura organizzativa che assicuri un'efficace attività di coordinamento tra le diverse funzioni e garantisca il raggiungimento di obiettivi di razionalità ed efficienza. L'organizzazione del gruppo, su indicazione dei Referenti (art.5), è in grado di garantire la necessaria flessibilità e adattabilità che deriva dalla possibile ridefinizione ed eventuale rielaborazione di orientamenti.

Il gruppo di lavoro si compone di risorse professionali con un consolidato *know how* specifico che costituisce un valore aggiunto e rende significativamente efficace le attività da realizzare.

La forma organizzativa è fondata su gruppi di lavoro composti da professionisti dotati di competenze specialistiche diverse e di ampia autonomia operativa e decisionale; ciò permette di risolvere problemi complessi senza ricorrere a regole o a procedure standardizzate e senza la necessità di rivolgersi a un livello superiore, accentuando l'autonomia decisionale, in modo da rendere l'organizzazione flessibile e di arrivare a decisioni rapide, basate su informazioni locali, specifiche e aggiornate.

3. Le modalità di relazione tra le Parti

Per lo svolgimento delle attività potranno essere previsti, meri rimborsi tra le Parti, dietro rendicontazione a costi reali, dei costi del personale dipendente, sempreché dedicato allo svolgimento di dette attività.

Qualora tra il personale dipendente non dovesse essere possibile reperire le risorse professionali e le Parti non potessero assicurare le risorse strumentali necessarie, potranno essere previsti rimborsi correlati all'acquisizione di :

- attività di consulenza o di collaborazione espletate da personale non dipendente delle Parti, ivi comprese spese di trasferta; il tutto in rispondenza a parametri e massimali di costo così come definiti nel presente allegato;
- servizi/forniture specifici non garantiti mediante le attrezzature e le strutture delle Parti.

Dette acquisizioni saranno svolte con procedure di evidenza pubblica, senza pregiudizio di terzi e nel migliore perseguimento del pubblico interesse, in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge, ivi comprese le disposizioni in materia di contratti pubblici e selezione di personale esterno alla pubblica amministrazione.

Ai fini del rimborso, i costi saranno rendicontati dalle Parti su base bimestrale nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. In particolare, per quel che concerne il personale, sarà rendicontato il costo aziendale effettivo delle ore/persona sostenuto per qualifica professionale quantificato sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro del comparto di riferimento (opportunamente giustificato da contratto/ordine di servizio e busta paga); il costo del personale non dipendente e i costi per servizi/forniture saranno rendicontati secondo il criterio del costo effettivamente sostenuto (opportunamente giustificato da contratto/incarico e fattura/ricevuta debitamente quietanzata). Alla rendicontazione dei costi del personale (dipendente e non) richiesti a rimborso dovranno essere allegati i report delle attività svolte, vistati dalle Parti per validazione di quanto ivi indicato. Alla rendicontazione dei costi per servizi/forniture dovranno essere allegati i documenti contabili di autorizzazione dei pagamenti in acconto e a saldo ai fornitori in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge (stati avanzamenti dell'esecuzione, certificati di regolare esecuzione, ...).

I rimborsi saranno disposti dalle Parti entro sessanta giorni dalla presentazione di una relazione delle attività espletate e della relativa specifica e regolare rendicontazione.



4. Valorizzazione delle attività

I costi previsti sono quelli indicati nella seguente tabella:

Voce di spesa	GG/U	Costo totale
1. Risorse interne degli Enti		
1.1 Costo lordo orario per Ente e Categoria di appartenenza *		
2. Altre voci di costo		
2.1 Servizi e consulenze specifiche per la realizzazione delle attività previste dal Programma		
2.2 Viaggi e spese di missione		
2.3 Noleggio/leasing di attrezzature specialistiche		
2.4 Spese generali 15% **		
	TOTALE IVA ESCLUSA	
	IVA 22%	
	TOTALE GENERALE IVA inclusa	

* La valorizzazione del costo delle risorse professionali interne impegnate si otterrà considerando per il personale dipendente il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (CCNL) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro, e sarà calcolato per Ente e categoria di appartenenza:

	ACI Automobile Club d'Italia															
Categoria	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	C5	Prof. Base	Prof. I° liv	Prof: II° liv	Dirig. II° f.	Dirig. I° f.

ENIT Agenzia Nazionale del Turismo															
Categoria															

(Da completare a cura dell'ENIT)

** Cfr. Regolamento (UE) 1303/2013